

## Fatture 2018 ricevute nel 2019 <sup>1</sup>

---

16/1/2019

In base all'ultima versione delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate (11/1/2019) sull'argomento in linea di principio (testualmente) **“se la fattura (o la nota di variazione) riporta una data dell'anno 2018 la fattura può non essere elettronica, invece, se la fattura (o la nota di variazione) riporta una data dell'anno 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico”**.

I casi che si possono presentare sono tre:

1. **fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018**: tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di Dicembre 2018, e potrà essere detratta nella dichiarazione relativa all'anno del ricevimento 2018.
2. **fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 come fattura elettronica**: tale fattura elettronica potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di **gennaio 2019** con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
3. **fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico**: tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;

Va tenuto però presente che il D.L. 119/2018 (convertito) ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di **detrarre l'IVA nel mese di effettuazione dell'operazione delle fatture**, sia analogiche che elettroniche, **ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (“retroimputazione”, cfr. mio memorandum sulla fatturazione elettronica) e non più al momento di ricezione della fattura, con la sola eccezione delle fatture relative all'ultima liquidazione periodica dell'anno (nel nostro caso dicembre 2018).

La Relazione ministeriale dice testualmente che *“in tale evenienza [fattura data dicembre ma ricevuta a gennaio] l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento”*.

Nel caso, invece, in cui la fattura è data nel 2018, ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 - entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva (30/4/2019) - bisognerà istituire un apposito sezionale Iva dove annotare la fattura e detrarre l'Iva nell'anno 2018 nella dichiarazione dei Iva Mod. 2019 (anno 2018).

Perciò,

---

<sup>1</sup> **Disclaimer**: il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica delle novità introdotte dalla citata normativa in tema di fatturazione elettronica alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettura del presente documento.

<b>Data ft acquisto</b>	<b>Data Ricezione (entro il)</b>	<b>Data Registrazione (entro il)</b>	<b>Competenz a detrazione Iva</b>	<b>Mod.Iva</b>	<b>Note</b>
30/11/2018	15/12/2018	15/12/2018	nov-18	Iva 2019 (anno 2018)	
31/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	gen-19	Iva 2020 (anno 2019)	Operazione relativa ad un anno d'imposta precedente a quello di ricezione della fattura
31/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	gen-19	Iva 2020 (anno 2019)	
31/12/2018	31/12/2018	30/4/2019	dic-18	Iva 2019 (anno 2018)	Istituire apposito sezionale (cfr. circolare AE 1/2018)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Andrea Delfino